



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Provincia di Messina

Codice fiscale 87000390838
Partita I.V.A. 00463870832

Tel. 0942 20006
Fax 0942 20062

REGOLAMENTO

SUL COTTIMO FIDUCIARIO

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 2 agosto 2002, n. 7 (art. 24 bis, Testo Legge 11/02/1994, n. 109, coordinato con le norme della L.R. n. 07/02).

Approvato con Delibera Commissariale n. 13 del 26-03-2003

Art. 1

1. E' istituito l'albo delle imprese di fiducia del Comune di Mongiuffi Melia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 2 Agosto 2002, N. 7.

Art. 2

1. Detto albo ricomprende ed iscrive le imprese aventi sede nell'ambito territoriale del Comune di Mongiuffi Melia, ed ove detto ambito non dovesse risultare sufficiente, secondo quanto previsto dal successivo art. 8, si costituirà un elenco aggiuntivo in ambito di Comuni vicini. Sono iscritte all'albo imprese che siano in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA.
2. Le imprese iscritte, da almeno due anni, all'albo separato delle imprese artigiane istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
3. Le imprese cooperative iscritte, da almeno due anni, al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro.
4. Le imprese non rientranti nella fattispecie di cui ai numeri 1), 2) e 3) che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 Gennaio 2000, N. 34, ridotti del 50%.
5. I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art. 3

1. Per ottenere l'iscrizione nell'albo i richiedenti devono presentare istanza al Responsabile del settore tecnico del Comune di Mongiuffi Melia corredandola con i documenti ed i certificati seguenti:
 - a) attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, ovvero certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura contenente l'indicazione dell'attività specifica della ditta, ovvero certificato di iscrizione al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, delle imprese cooperative che intendono far valere detta iscrizione ovvero, documentazione idonea a dimostrare i requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 25 Gennaio 2000, N. 34, ridotti del 50%;
 - b) per le società, certificato della cancelleria del Tribunale competente — Sezione Società Commerciali — dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;
 - c) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del Tribunale competente — Sezione Fallimentare — dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto b) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

d) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Ogni impresa ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.
3. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede di aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica devono essere presentate dagli interessati entro il 31 Ottobre di ogni anno.
4. Le imprese già iscritte non sono tenute in sede di aggiornamento annuale a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.
5. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5

1. Non è consentita l'iscrizione nell'albo e se conseguita la sua efficacia può essere sospesa, quando riscritto venga a trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitto che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo, o procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 Dicembre 1956, N. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma b) del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui alla lettera b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
 3. Il provvedimento adottato nei casi di cui alle lettere d), e) ed f), determina la durata della sospensione.

Art. 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 - a) grave negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori;
 - b) condanna per delitto che per sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo;
 - c) emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 2 Dicembre 1956, N. 1223 e la decadenza dell'iscrizione all'albo o la revoca dell'iscrizione stessa;
 - d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
 - e) domanda di cancellazione all'albo;
 - f) recidive o maggiore gravità nei casi di cui alle lettere d) e), f) e g) dell'articolo precedente.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b) e e) si applica il secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui all'art. 5 e 6 sono preceduti da una comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati con la fissazione e precisione di un termine non inferiore a 15 giorni per le eventuali controdeduzioni.

Art. 8

1. Qualora nell'albo siano efficacemente iscritte, per specializzazione e per categoria di importo occorrenti per l'affidamento, un numero di imprese non superiori a quindici, il Comune di Mongiuffi Melia, spedisce a ciascuna, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, raccomandata contenente avviso di informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2. Se nell'anno siano efficacemente iscritte più di quindici imprese aventi i requisiti di cui al precedente comma, l'avviso di informazione viene dato mediante pubblicazione per l'estratto nell'albo pretorio del Comune di Mongiuffi Melia.
3. Tali pubblicazioni sono effettuate almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte.

4. Impregiudicato il diritto di proporre offerte di tutte le imprese iscritte all'albo per specializzazione e per importo adeguati al cottimo da affidare, il Responsabile del Settore Tecnico deve formulare ad almeno cinque di tali imprese di sua fiducia, specifica richiesta di offerta; le richieste devono essere spedite contemporaneamente, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, mediante raccomandata.
5. L'invito di cui al precedente comma non può essere rivolto, nel corso dell'anno, ad impresa che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un cottimo da parte del Comune di Mongiuffi Melia fino a che altre imprese in possesso dei requisiti di specializzazione e categoria non ne abbiano avuto alcuno.
6. Non è consentito invitare imprese o aggiudicare cottimi ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso procedimento di cancellazione.

Art.9

1. Il presente Regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, verrà pubblicato per ulteriori 15 gg. consecutivi ed entrerà in vigore decorso tale termine.

Avvertenze:

- A) In sostituzione della documentazione indicata dall'art. 3 del presente regolamento l'impresa può produrre dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- B) Si precisa che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. N. 7 del 02.08.2002, non possono essere affidati, nel corso di uno stesso anno solare, ad una stessa impresa lavori per importo complessivo ad Euro 150.000,00.